R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **I° Referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24539** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

S. S., nata a *omissis* il *omissis*, C. F. *omissis*, residente a *omissis* in *omissis*, concessionaria della ricevitoria del gioco del lotto n. *omissis*;

convenuta contumace

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 9 settembre 2026, letta la relazione e udito, per la Procura regionale, il S.P.G. dott. Costantino Nassis;

per la convenuta nessuno è comparso.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 8.4.2026, la Procura regionale chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ammontante complessivamente ad euro 62.682,70 oltre rivalutazione monetaria e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, interessi legali e spese di giustizia.

La Procura riferiva che in data 4.9.2025 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ufficio per i monopoli della Calabria, SOT di Reggio Calabria, denunciava l'omesso versamento da parte della convenuta (concessionaria della ricevitoria del gioco del lotto n. *omissis*, via *omissis*) alla "LOTTOITALIA S.R.L.", società concessionaria dello Stato per la riscossione dei proventi del gioco del lotto, degli introiti del gioco, ammontanti complessivamente ad euro 62.682,70 e relativi alla settimana contabile dal 23.7.2025 al 29.7.2025.

A seguito di ciò, l'Agenzia sospendeva la concessione in data 13.8.2025 e, successivamente, non avendo l'interessata adempiuto all'intimazione di pagare il dovuto, la revoca della concessione stessa con l'incameramento della cauzione di € 15.000,00 con provvedimento del 15.10.2025.

In punto di diritto la Procura richiamava la giurisdizione contabile in materia per omesso versamento dei proventi delle giocate (Sez. I d'appello n. 89/2019; Sez. II Appello n. 146/2021), in quanto il concessionario è colui che riscuote

entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato e, come tale, è inserito nell'apparato organizzativo pubblico per lo svolgimento di attività rette dalle regole proprie dell'azione amministrativa, generando un rapporto di servizio in senso funzionale.

In particolare, rappresentava che il mancato versamento delle somme, di pertinenza erariale, costituisce violazione della disciplina legale e convenzionale del rapporto concessorio (artt. 23 e 24 della l. n. 303/1990 e art. 2 del contratto di concessione), poiché il gestore di una ricevitoria del lotto deve versare i proventi del gioco del lotto, dedotto l'aggio nella misura dell'8% sulle giocate che spettano per contratto, nei termini di scadenza settimanale tassativamente indicati e il mancato versamento determina un danno erariale (di mancata entrata per le casse pubbliche).

Sotto il profilo soggettivo la Procura contestava alla convenuta il dolo (inteso come prefigurazione e accettazione del rischio del verificarsi dell'evento dannoso), poiché la condotta omissiva costituirebbe comportamento consapevole, stante l'inesistenza di dubbi interpretativi sul contenuto della prestazione dovuta e l'assenza dalla documentazione in atti di elementi comprovanti la sussistenza di cause esimenti di forza maggiore o di caso fortuito (riferite in sede di deduzioni all'invito a dedurre), peraltro mai esplicitate a fronte delle diffide inviate dall'Agenzia dei Monopoli, rimaste prive di riscontro.

Dunque, concludeva quantificando il danno nell'importo relativo all'omesso versamento dei proventi del gioco del lotto relativi alla settimana dal 23 al 29 luglio 2025 (per euro 62.682,70) e prendeva posizione sulle deduzioni formulate (in particolare rispetto ad un certificato medico depositato attestante lo stato ansioso-depressivo che non avrebbe consentito un rapporto normale nella gestione della ricevitoria e un mal funzionamento del sistema che avrebbe segnalato giocate non effettuate e quindi erroneamente contabilizzate nonché la mancanza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave).

2. L'atto di citazione e il decreto di fissazione udienza venivano notificati alla convenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 16.4.2026 (data di ricezione dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata).

3. La convenuta non si costituiva in giudizio.

4. All'udienza del 9 settembre 2026 il pubblico ministero concludeva come da verbale.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta risultando regolarmente notificato l'atto di citazione e il decreto di fissazione udienza e non essendosi costituita in giudizio.

6. Per pacifico orientamento della giurisprudenza della Corte

dei conti (cfr. Corte dei conti, sez. I Centrale d'Appello, sentenza n. 89/2019; sez. II Centrale d'Appello, sentenza n. 146/2021; da ultimo, Corte dei conti sez. giur. Calabria, sentenza n. 210/2023; cfr., inoltre, Cass., SS.UU., sentenza n. 504/2018), il concessionario del gioco del lotto è soggetto alla giurisdizione contabile, perché legato da rapporto di servizio con l'amministrazione in forza di una concessione-contratto.

7. La pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale è fondata. Risulta, infatti, *per tabulas* che la convenuta, concessionaria del gioco del lotto nel comune di *omissis*, in violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio della sua funzione di agente contabile, previsti, tra l'altro, dall'art. 24 del d.P.R. n. 303/1990 e dal contratto di concessione all' art. 2 (doc. 2, *sub* all. 1), ha omesso di versare le somme oggetto di contestazione erariale relative agli incassi delle giocate della settimana contabile dal 23 al 29 luglio 2025. Risulta, inoltre, che l'ammanco non è stato coperto dalla convenuta neanche a seguito delle diffide e del procedimento di revoca da parte dell'amministrazione danneggiata. Ne deriva che la convenuta, rimasta contumace, deve ritenersi responsabile del conseguente danno patrimoniale arrecato alla Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, posto che, in assenza di elementi di prova a discarico, non può che ritenersi intenzionalmente sottratta al versamento delle somme oggetto dell'ammanco contestato.

Sul punto la citazione ha condivisibilmente ritenuto che gli elementi richiamati nelle deduzioni all'invito a dedurre (stato ansioso-depressivo che non le avrebbe consentito un rapporto normale nella gestione della ricevitoria e mal funzionamento del sistema che avrebbe segnalato giocate non effettuate e quindi erroneamente contabilizzate) sono da valutarsi alla stregua di mere affermazioni apodittiche, come tali inidonee a sostanziare altrettante cause di forza maggiore impeditive del versamento dei fondi, tanto più evidentemente irrilevanti sul piano probatorio quanto più si consideri la mancata costituzione in giudizio dell'interessata.

La responsabilità del concessionario di una ricevitoria del gioco del lotto si configura, infatti, in termini estremamente rigorosi, spettando all'agente contabile provare che l'omesso riversamento delle somme incassate, oggetto di maneggio pubblico, non sia da imputare a propria negligenza o a propria volontà, ma sia riconducibile a causa di forza maggiore o a caso fortuito; in altri termini, tale responsabilità è considerarsi conseguenziale all'inadempimento di una obbligazione di restituzione, nella quale il collegamento funzionale con l'art. 1218 c.c. comporta l'esonero, per l'attore, dall'obbligo di fornire la prova della colpevolezza da parte del debitore, dovendo il P.M. contabile dimostrare l'inadempimento, ossia l'ammontare del denaro riscosso e rimasto in carico all'agente della riscossione, e dovendo invece quest'ultimo fornire la prova di aver versato

quanto dovuto, in applicazione delle norme primarie, regolamentari e della convenzione stipulata (cfr. Sezione I Appello, sentenza n. 89/2019).

Rispetto a tale premesse, la condotta in contestazione è da valutarsi alla stregua del dolo soggettivo poiché, nonostante la piena consapevolezza degli obblighi derivanti dall'esercizio delle funzioni di concessionario del gioco del lotto, compresi quelli del versamento settimanale delle giocate incassate nelle settimane precedenti al netto dell'aggio e delle vincite, l'interessata ha intenzionalmente trattenuto somme dovute all'erario.

La convenuta, dunque, deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 62.682,70 a titolo di responsabilità amministrativa e contabile per l'ammanco accertato.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24539 del Registro di Segreteria:

- condanna S. S. al risarcimento del danno di euro 62.682,70 in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, importo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno

NOTA SPESE Giudizio n. 24539 – Responsabilità

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	3	€ 48,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 18,33
NOTIFICHE		€ 96,54
ORIGINALE SENTENZA	3	€ 48,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 9,18
TOTALE		**€ 348,05**

DICONSI EURO TRECENTOQUARANTOTTO/05

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo;

- condanna S. S. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) del soggetto convenuto interessato riportato nella sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 9 settembre 2026.

Il Presidente

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 02/10/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente